

# I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche

## The times of law: climate crisis and changing legal forms

VERONICA PECILE<sup>1</sup>

### Sommario

In questo contributo si introduce un approccio temporale al diritto come potenzialmente innovativo per la teoria e la pratica giuridica. Si sostiene che un'analisi del rapporto tra diritto e tempo sia cruciale per attuare un decentramento del soggetto convenzionalmente inteso nel diritto moderno occidentale e per concepire strumenti giuridici in grado di riconoscere reti, legami e assemblaggi. L'attuale fase di cambiamento climatico e crisi ecologica viene interpretata come un contesto in cui è possibile ripensare le forme giuridiche fondamentali del diritto moderno, e del diritto privato in particolare, per consentire l'ingresso di temporalità non lineari e non umane nel pensiero e nella tecnica giuridica.

**Parole chiave:** cambiamento climatico; tempo giuridico; Diritto Privato; proprietà; beni comuni.

### Abstract

This article presents a temporal approach to law as potentially innovative for legal theory and practice. It posits that an analysis of the relationship between law and time is essential in order to decentre the subject of rights as conventionally conceived in Western modern law and to develop legal instruments capable of recognising networks, connections and assemblages. The current phase of climate change and ecological crisis is interpreted as a context in which it is possible to rethink the fundamental forms of modern law, and of private law in particular, in order to allow non-linear and non-human temporalities to enter legal thought and technique.

**Keywords:** Climate change; Legal time; Private Law; Property; Commons.

---

<sup>1</sup> Dipartimento di giurisprudenza (Centre for Interdisciplinary Legal Studies), Università di Lucerna / Istituto Svizzero di Roma. veronica.pecile@hotmail.it

## 1. Introduzione

Negli ultimi anni, la discussione sulla rappresentazione delle entità non umane nel diritto si è ampliata e ha influenzato in modo significativo la pratica giuridica. Il riconoscimento costituzionale dei diritti della natura, l'attribuzione della personalità giuridica a risorse naturali quali fiumi o laghi e il concetto di generazioni future sono esempi di come il diritto moderno occidentale si stia attrezzando per concedere lo status di soggetto di diritto a entità che prima erano escluse da questa condizione. Tali cambiamenti generano un dibattito volto a comprendere se effettivamente il soggetto moderno di diritto risulti radicalmente riconfigurato da questi avanzamenti, o se invece il risultato sia quello di riconfermarne il sostrato ideologico (Marella 2021). Secondo i critici, espandere lo status di soggetto giuridico senza metterne in questione l'ideologia sottostante equivarrebbe a rinforzare, e non a mettere in questione, l'impostazione antropocentrica del diritto moderno in cui la relazione tra l'individuo – proprietario, bianco, maschio e borghese – e il suo «Altro» rimane utilitaria, estrattivista e finalizzata allo sfruttamento e al profitto (Gear 2015).

In effetti, la tecnica giuridica sembra essere solo in parte equipaggiata per compiere un effettivo decentramento del soggetto all'interno dell'architettura del diritto moderno. Fino ad ora, quest'ultimo è riuscito con scarso successo a riconoscere reti, assemblaggi, legami che esondano dalla struttura del soggetto giuridico individuale. È la struttura stessa dei sistemi giuridici occidentali a necessitare di un soggetto siffatto come centro d'imputazione, «polo magnetico» nel quale gli interessi, i diritti, i doveri trovano un punto in cui aggregarsi. La logica dell'individualità, in altre parole, detta il ritmo di tutte le operazioni giuridiche, tanto del diritto pubblico quanto del diritto privato: il primo costruito sull'individuo come elemento del corpo politico, il secondo a partire dal soggetto libero di scambiare sul mercato (Spanò 2022).

In questo articolo si sostiene che un approccio attento alle dinamiche temporali del diritto moderno consenta di ripensare il soggetto di diritto convenzionalmente inteso nella teoria e nella pratica giuridica e l'idea di tempo in cui esso opera. Il contesto attuale di cambiamento climatico e crisi ecologica pone delle sfide giuridiche che sono anche, e soprattutto, questioni di natura temporale: se i giuristi faticano a risolverle è anche a causa della specifica concezione di tempo che è sottesa alla macchina del diritto moderno. Tramite le sue operazioni, il diritto moderno istituisce e re-istituisce una precisa e limitata logica temporale che, come si vedrà, ha un carattere storico e cronologico. Attraverso tale istituzione, che possiamo chiamare «tempo giuridico», il diritto cerca di disciplinare e subordinare tutte le altre temporalità che percorrono le attività umane e non-umane. Questo «governo delle temporalità» è una pietra angolare del connubio tra

diritto e capitalismo moderno – del modo, cioè, in cui il primo ha messo a disposizione le proprie forme per l'avanzare del secondo. Nell'attuale fase di cambiamento climatico, a riemergere sono proprio le temporalità «altre» che sono state silenziate sin dal principio di questo sodalizio, e che ora chiedono un riconoscimento anche e principalmente giuridico.

L'articolo si svilupperà come segue. Nella Parte 2, ci si soffermerà sul processo di allargamento della personalità giuridica osservabile in questi anni e che riguarda in particolare la cosiddetta «giuridificazione della natura», ossia il conferimento dello status di soggetto di diritto ad entità del mondo naturale. Si presenteranno qui le principali critiche a questo processo, che sottolineano come il rischio sia quello di rafforzare, e non di indebolire, la vocazione antropocentrica del diritto moderno. Nella Parte 3 si riassumeranno le modalità attraverso cui il diritto moderno istituisce il tempo giuridico come strumento di governo di altre temporalità. Nella Parte 4 verrà ripercorsa la «svolta temporale» che sta animando gli studi critici del diritto e che introduce una nuova attenzione sulla dimensione spazio-temporale, e non più solo spaziale, dei fenomeni giuridici. Nella Parte 5 ci si soffermerà sulla fase di cambiamento climatico e di crisi ecologica come uno scenario in cui diverse temporalità «ingovernabili» dal diritto moderno – non-umane, planetarie, disperse – emergono e richiedono un riconoscimento giuridico. Nella Conclusione, si passeranno in rassegna alcuni concetti elaborati in questi anni che introducono nella tecnica giuridica, e nel diritto privato in particolare, una concezione di tempo più complessa e stratificata di quella egemone nel diritto moderno, in particolare attraverso nuove concezioni della proprietà e del contratto.

## 2. La “giuridificazione della natura”: sviluppi recenti e critiche

Negli anni Settanta, Christopher Stone (1972) avanzò una proposta teorica destinata a far discutere a lungo: si trattava di estendere lo status di persona giuridica a enti quali fiumi, foreste, oceani ed interi ecosistemi. Questo progetto è diventato, negli ultimi anni, non più una mera speculazione filosofica ma la base per una pratica giuridica. Nel contesto attuale di emergenza climatica, si moltiplicano i casi in cui nella legislazione e nella giurisprudenza sia nazionale sia sopranazionale a essere attuata è la trasformazione degli enti appartenenti al mondo naturale in soggetti di diritto, tanto che si parla di «giuridificazione della natura» (Spanò 2020). Gli esempi sono numerosi e comprendono l'inclusione dei diritti della natura nelle costituzioni, come è avvenuto in Ecuador attraverso il coinvolgimento dei popoli indigeni nel processo costituente (Merino 2018); o il riconoscimento dello status di soggetto di diritto a risorse naturali quali il fiume Whanganui in Nuova Zelanda, attuato tramite una finzione giuridica per cui un comitato

d'individui può rappresentare gli interessi del corso d'acqua in tribunale (O'Donnell, Talbot-Jones 2018).

Questi sviluppi hanno incontrato diverse critiche che si possono raggruppare in due filoni principali. Il primo è portato avanti da studiosi del diritto di orientamento materialista e strutturalista, sostenitori di un approccio genealogico alle forme del diritto moderno occidentale. Il riferimento principale di questi studiosi è il lavoro dello storico Yan Thomas (2002) sulle istituzioni del diritto romano, volto a dimostrare come in questo sistema il mondo delle cose, il non umano, fosse dotato di un intrinseco potere normativo e come solo in un secondo momento il soggetto di diritto emergesse come un riflesso di questo. La cosa, la *res*, non esisteva per i giuristi romani come un dato esterno; era bensì il risultato della *causa*, della procedura. In altre parole, ogni cosa – inclusa la «natura» – era tale in quanto istituita dal diritto. Osservare il processo di giuridificazione della natura in corso attraverso questa prospettiva consente di svelare come i discorsi e le tecniche giuridiche in gioco in questo processo rischino di naturalizzare, e non di disfare, le dicotomie tra soggetto e oggetto e persona e cosa che sono alla base della vocazione antropocentrica del diritto moderno (Spanò 2020). Insomma, concedere la personalità giuridica a un fiume non implica di per sé lo smantellamento di un rapporto estrattivista e distruttivo nei confronti della risorsa naturale e può, anzi, servire a legittimarlo ulteriormente.

Il secondo approccio critico nei confronti dell'allargamento della personalità giuridica a entità del mondo naturale è emerso nell'ambito del diritto internazionale e in particolare negli studi influenzati dal pensiero post-coloniale, femminista e ispirato al *new materialism*. A essere evidenziato da questi studiosi è il fatto che la giuridificazione della natura implichi un riconoscimento, da parte del diritto, di un concetto di «vivente» alquanto limitato ed ideologico. Questi critici sottolineano come il soggetto del diritto moderno storicamente emerga e riemerge attraverso un gesto di esclusione violenta nei confronti di tutto ciò che è altro da esso – un Altro che è femminilizzato, razzializzato, considerato come un oggetto da deprecare e mettere a valore, e che viene costruito come tale proprio attraverso la mediazione del diritto (Petersmann 2022; Gear 2015). Pertanto, i giuristi non dovrebbero tanto promuovere i diritti della natura, quanto piuttosto trovare rimedi per riparare al momento di violenza originaria che è costitutiva del soggetto di diritto e viene perpetuato dai sistemi giuridici. Il rischio è altrimenti quello di produrre un altro discorso a vocazione universalista e totalizzante che non mette in discussione gli squilibri di potere esistenti, specie tra Nord e Sud del mondo (Tanasescu 2022).

Ripercorrere questi due filoni critici consente di notare che l'ostacolo più significativo alla realizzazione della proposta di Christopher Stone è un elemento fondante del pensiero giuridico moderno, cioè la teoria dei diritti soggettivi. L'idea, elaborata da Savigny nell'Ottocento, per cui ogni essere

umano e soltanto lui ha capacità giuridica, ha una duplice funzione: da un lato, quella di offrire una premessa logica antecedente all'incontro dell'individuo con gli altri nella realtà sociale; dall'altro, quella più pragmatica e storicamente contingente di proteggerlo dall'arbitrio del potere (Spanò 2019). La teoria dei diritti soggettivi è stata ampiamente criticata nella storia del pensiero giuridico, ad esempio da chi ha evidenziato come siano sempre esistiti dei diritti in assenza di soggetto, come nel caso di un'eredità in sospeso (Orestano 1968; Monterossi 2020).

Riassumendo, entrambi i gruppi di critici sembrano concordare su due punti: la presenza di un sostrato ideologico che fa da sostegno al moderno soggetto giuridico, eppure anche la difficoltà che nel diritto s'incontra ogniqualvolta si provi a riconoscere relazioni il cui centro d'imputazione non sia il mero soggetto individuale. I sistemi giuridici moderni, insomma, faticano a «leggere» qualsiasi soggetto che sia non-uno, assemblato, ibrido. È interessante ricordare che il primo contesto in cui il diritto moderno ha dovuto confrontarsi con una rete intricata di relazioni tra molteplici entità ed è riuscito a semplificare tale complessità tramite l'uso delle sue tecniche è proprio un sistema «naturale», cioè la foresta. Nella Prussia del diciottesimo e diciannovesimo secolo, l'invenzione della gestione forestale fu il momento in cui, attraverso il diritto amministrativo, un ecosistema venne per la prima volta semplificato ed «istituito». Non solo molte delle relazioni costitutive di questo ecosistema non vennero registrate e riconosciute giuridicamente, ma si stabilì anche la foresta come un modello relazionale da replicare in altri ambiti cruciali per la costruzione dello stato-nazione, quali la pianificazione urbana e l'amministrazione del territorio (Scott 1998).

### **3. L'istituzione del tempo nel diritto moderno occidentale**

Per esercitare la sua funzione di struttura fondamentale nei sistemi giuridici moderni, il soggetto di diritto necessita di una serie di precondizioni: tra queste, vi è una logica temporale ben precisa. Ci si concentrerà ora sulla temporalità del diritto moderno, ovvero sulle rappresentazioni e le idee di tempo che sono sottese e perpetuate dal suo funzionamento.

Bruno Latour (1995) ha evidenziato come il pensiero moderno abbia costruito e riaffermato un'immagine del tempo specifica che è riconducibile a una metafora spaziale: una freccia che si muove in modo irreversibile in avanti, verso un futuro indefinito che è identificato con il profitto, lo sviluppo, il progresso. Il tempo dei moderni ha due fondamentali caratteristiche: è cronologico – costituito da una serie di eventi in successione che sono come dei punti isolati in un flusso ininterrotto (Kracauer 1966) – e storico – legato, cioè, alle azioni concrete degli individui nelle contingenze politiche e sociali (Koselleck 1985). Il tempo moderno è il risultato di una secola-

rizzazione del tempo cristiano – una linea retta che punta dall’Origine al Giudizio Universale (Cullmann 2018) – ed è diventato, nel giro di qualche secolo, un elemento fondante del sistema capitalista e imperialista: scandito dall’orologio di Greenwich, esso è irradiato nelle fabbriche e nelle colonie di tutto il mondo. Come ebbe a scrivere E.P. Thompson nella sua analisi del legame tra tempo, disciplina del lavoro e ascesa del capitalismo industriale, «il tempo è oramai moneta: non si trascorre ma si spende» (Thompson 1967, p. 61). A venire marginalizzate dal dominio di quest’idea di tempo sono state le altre temporalità che presiedono alle attività umane e sociali, in primis quelle cicliche che regolavano la vita in Occidente prima della modernità.

Il ruolo delle scienze sociali è stato anche quello di garantire e perpetuare l’egemonia del tempo storico e cronologico sulle altre temporalità. Che si trattasse della teoria durkheimiana per cui il tempo non è che una rappresentazione collettiva delle esperienze sociali, o della teoria marxista per cui le forme sociali evolvono progressivamente verso il comunismo, a venire naturalizzato è stato il tempo storico e cronologico della modernità (Greenhouse 1996).

Il diritto ha operato in continuità con le altre scienze sociali nel riprodurre l’egemonia del tempo storico e cronologico, ma ha portato questa operazione un’ottava più in alto grazie alle sue peculiari capacità di astrazione nei confronti della realtà sociale. La specialità del diritto in quanto tecnica è quella di nominare e disciplinare attraverso lo stesso gesto: in una parola, di istituire. La tecnica giuridica ha la capacità di dare forma alla realtà sociale e alle sue formazioni: tra queste vi è il tempo. Il tempo giuridico, istituito dal diritto, è il dispositivo tramite il quale le temporalità «dissidenti» che abitano le relazioni umane e sociali sono state governate e disciplinate (Terré 2012). Il tempo giuridico ha giocato, e gioca tutt’ora, un ruolo fondamentale nell’assicurare la tenuta delle dicotomie su cui si regge la modernità: la differenziazione tra il centro e la periferia, il colonizzatore e il colonizzato, il proprietario e lo sfruttato – tenuti separati da uno iato che è anche temporale (Nuzzo 2011).

#### **4. La svolta temporale nella teoria e nella pratica giuridica**

Negli ultimi anni, si è formato un nuovo approccio al diritto che si propone di introdurre negli studi giuridici una rinnovata sensibilità nei confronti della questione del rapporto tra diritto moderno e tempo e dell’esistenza di temporalità marginali, non del tutto disciplinate dal tempo giuridico. Tali studi muovono da una posizione di scetticismo nei confronti della «svolta spaziale» che ha interessato le teorie critiche del diritto dagli anni Novanta e che ha promosso una predilezione per l’analisi della dimensione spaziale dei fenomeni giuridici. Queste si sono concentrate sul rapporto tra diritto

e spazio e hanno portato avanti l'idea per cui tra i due esista un rapporto di co-implicazione; la *legal geography* è la disciplina che ha portato questa tesi alle più estreme conseguenze, sostenendo non solo che i fatti giuridici costituiscono lo spazio (in un senso anche sociale), ma anche che quest'ultimo, essendo attraversato da dinamiche di negoziazione e conflitto tra gli attori, crei di per sé normatività (Blomley 1994; Blank, Rosen-Zvi 2010).

Di contro, studiose femministe quali Doreen Massey e Mariana Valverde hanno evidenziato, rispettivamente negli ambiti della geografia critica e dei *critical legal studies*, come la svolta spaziale sia stata certo essenziale per cogliere le peculiarità di certi fenomeni socio-giuridici del tardo capitalismo, ma come questa predilezione per lo spazio sia anche potenzialmente problematica. In primo luogo, il rischio è di reificare lo spazio, ovvero di trattarlo come una categoria statica e astratta il cui contenuto non viene in alcun modo problematizzato. In secondo luogo, la svolta spaziale fa sì che il tempo venga anch'esso semplificato, contrapposto a uno spazio inteso in modo monolitico e fatto coincidere con un lineare svolgersi degli eventi (Massey 2005; Valverde 2015).

Come critica della svolta spaziale predominante negli studi socio-giuridici e dell'enfasi sul rapporto tra diritto e spazio, sta emergendo una «svolta temporale» che propone di aggiungere una terza variabile all'analisi, ossia la dimensione temporale del diritto. Due concetti principali sembrano costituire il telaio di questa prospettiva: l'idea di resistenza al tempo storico, elaborata dall'antropologa del diritto Carol Greenhouse, e quella del cronotopo, introdotta nei *critical legal studies* da Mariana Valverde. Il primo di questi due concetti serve a identificare le temporalità non lineari che la tecnica giuridica non è riuscita ad annientare, nonostante gli sforzi di governarle attraverso l'istituzione del tempo giuridico. Ad esempio, rappresentazioni cicliche del tempo perdurano nel pensiero moderno occidentale, in particolare nell'ambito della vita individuale e privata del singolo: «nascita e morte, le generazioni [...], le età dell'uomo, il matrimonio, la genitorialità» (Greenhouse 1989, p. 1637): queste sono immagini culturali che persistono nell'esistenza moderna e rimandano costantemente a un tempo ciclico. L'idea è, insomma, che in ogni contesto sociale ed economico, incluso quello del tardo capitalismo, operino logiche temporali eterogenee che regolano la vita sia individuale sia collettiva. Questo accade malgrado il fatto che nella società capitalista moderna a dominare sia un tempo inteso come «movimento, cambiamento, mortalità e progresso», che è il più efficace per la tenuta delle istituzioni e che tuttavia non esaurisce le concezioni di tempo culturalmente disponibili (Greenhouse 1989, p. 1637).

Un secondo strumento teorico utile per esplorare la relazione tra diritto e tempo è il cronotopo, introdotto negli studi critici da Mariana Valverde. Si tratta di un concetto precedentemente utilizzato dal filosofo e critico letterario Mikhail Bakhtin (1981) per classificare i testi in base alle modalità

in cui in essi si articolano le dimensioni dello spazio e del tempo. I generi testuali si differenzierebbero per i modi in cui in essi lo spazio-tempo viene rappresentato; e poiché il diritto funziona anche come discorso, la stessa analisi si può applicare ai testi giuridici. Il cronotopo si definisce così come

l'intrinseca connessione delle relazioni spaziali e temporali [...] Il tempo, per così dire, si addensa, prende carne, diventa [...] visibile; allo stesso modo, lo spazio si carica e risponde ai movimenti del tempo, della trama e della storia (Bakhtin citato in Valverde 2014, p. 67).

L'idea non è semplicemente quella di aggiungere una lente temporale a quella spaziale nell'analisi dei fenomeni giuridici, bensì di adottare una prospettiva spazio-temporale in cui entrambe le dimensioni del diritto vengano considerate simultaneamente, senza che si stabilisca una gerarchia dell'una sull'altra. Come Bakhtin ha ordinato le forme letterarie in base al loro trattamento dello spazio-tempo, allo stesso modo le forme giuridiche – ad esempio la proprietà, il contratto – si distinguono per le diverse concezioni del tempo, o meglio, di spazio-tempo, che affermano e riproducono. L'introduzione del cronotopo nell'analisi socio-giuridica consente di abbandonare la predilezione per la dimensione spaziale del diritto a favore di un'analisi delle spazio-temporalità sottese alle diverse tecniche giuridiche. Il potenziale euristico di questo metodo è notevole: permette di osservare in quali modi diritto e tempo si co-producano a vicenda, poiché se è vero che i sistemi giuridici si plasmano sulla base di determinate temporalità, è altrettanto vero che il diritto è in grado di istituire il tempo. Il risultato è un approccio «multi-temporale» al diritto, in cui a venire alla luce sono le diverse temporalità che abitano i sistemi giuridici moderni nonostante l'egemonia del tempo giuridico.

Nel diritto internazionale privato, ad esempio, si nota come la dimensione temporale sia particolarmente saliente, in quanto uno dei primi dilemmi incontrati dai giudici è relativo non solo alla scelta della giurisdizione in cui agire, ma anche alla validità temporale da assegnare a ciascuna regola giuridica nella giurisdizione che si è scelta. I giudici devono, insomma, lavorare con ciò che si può definire una diffusione spazio-temporale, ovvero la coesistenza di diversi piani temporali e spaziali in uno stesso caso. Quel che emerge è l'enorme potenziale insito nelle forme giuridiche di invertire e re-orientare le temporalità, e dunque di riconfigurare il tempo giuridico come non più necessariamente lineare, ma contingente e relativo (Knop, Riles 2017).

## **5. Temporalità non lineari, non umane, disperse: tecniche giuridiche per la crisi ecologica**

La questione delle temporalità del diritto è al cuore di uno dei principali dibattiti giuridici contemporanei, ossia la discussione sull'espansione della personalità giuridica alle entità non umane nel contesto dell'emergenza climatica. Tra i modi in cui questa congiuntura può venire interpretata, uno è leggere la trasformazione a cui assistiamo come una fase in cui, con più forza che in ogni altra fase della modernità, temporalità «altre» rispetto a quella storica, cronologica e lineare tutelata e riprodotta dal diritto emergono e chiedono rappresentazione. Molti dei rompicapi giuridici legati a questo momento implicano, in effetti, un dilemma di tipo temporale: che si tratti del risarcimento di un danno causato in passato a una comunità esposta ad attività inquinanti svolte da un privato, della protezione da offrire alle generazioni future per le conseguenze del cambiamento climatico, o della regolazione delle attività estrattive che stanno esaurendo le risorse naturali, la questione del rapporto tra tecnica giuridica e temporalità è essenziale. Ad esempio, chi si concentra sulle responsabilità degli stati per quanto riguarda le emissioni di carbonio si scontra con il problema di come quantificare il danno tenendo conto delle traiettorie storiche coloniali e razziali dello sfruttamento capitalista delle risorse. In generale, a venire interrogata è la capacità delle istituzioni esistenti di affrontare gli effetti del cambiamento climatico a causa della messa in discussione, da parte di quest'ultimo, dei concetti prevalenti di comunità, spazio e tempo (Jasanoff 2010).

L'epoca attuale che alcuni chiamano «Antropocene», ossia la distruzione progressiva e sistematica degli ecosistemi causata da attività condotte dall'uomo sin dall'invenzione della macchina a vapore (Crutzen, Stoermer 2000), può essere letta in diversi modi. Uno di questi è considerarla proprio come una fase di disallineamento tra il tempo giuridico e altre temporalità non lineari, inerenti ad entità non coincidenti con il soggetto umano individuale e legate, piuttosto, alle scale temporali della Terra (Richardson 2017). Il cambiamento climatico avviene sulla base di intervalli di tempo impossibili da misurare e comprendere attraverso la temporalità storica e cronologica che domina l'immaginario moderno. Mai come oggi, la relazione morale e normativa che lega gli esseri umani ad altre entità che compongono un ecosistema è al centro del dibattito nelle scienze sociali. L'idea che il «presente» sia più complesso del momento storico condiviso, che sia «non-uno», legato tanto al passato quanto al futuro, fa ormai parte anche delle discussioni sul ruolo del diritto nel cambiamento climatico (Chakrabarty 2021; Menga 2021).

Con il riemergere di molteplici temporalità «non-moderne», si assiste all'utilizzo di tecniche con cui viene messa in discussione l'egemonia del tempo giuridico: ad apparire sono strumenti in cui sembra materializzarsi la

«resistenza al tempo storico» teorizzata da Carol Greenhouse. In questa parte dell'articolo, si passeranno in rassegna alcuni meccanismi giuridici attraverso cui delle temporalità non lineari, non umane e disperse vengono prese in considerazione e trovano rappresentazione nel diritto. Ci si soffermerà sul diritto privato, nella convinzione che lasciare da parte il diritto penale permetta di aggirare un sistema in cui il principio di causalità è fondamentale e dunque di eludere, se non altro parzialmente, l'egemonia del tempo storico. La tutela penale è infatti possibile quando, in presenza di una violazione di un interesse o di un diritto, sia possibile provare che un soggetto specifico ha causato danno ad un altro in un preciso momento: questa è una delle logiche principali del diritto penale. Dall'altra parte, invece, il diritto privato non ha come funzione predominante quella di servire da apparato repressivo nei confronti di determinate condotte, ma piuttosto di funzionare come l'infrastruttura della vita condivisa. Si può dire che ogni relazione sociale passi, in un modo o nell'altro, attraverso una forma giuridica privata: la proprietà, il contratto, l'illecito civile mediano ogni attività che gli individui compiono. È nell'ambito del diritto privato, nelle descrizioni che lo costituiscono e che sono l'ossatura di ogni codice civile continentale, che si può osservare con maggior chiarezza la capacità del diritto di funzionare come tecnica, come macchina di astrazione della realtà (Spanò 2022). Ed è in questo campo del diritto, che ha un contenuto descrittivo più che repressivo, che altre temporalità possono venire riconosciute.

Un primo istituto del diritto privato che sembra stare evolvendo per accogliere temporalità eccedenti rispetto al tempo storico è la proprietà. I beni comuni sono il nome che si dà a un'idea contro-egemonica di proprietà che percorre la storia della modernità giuridica ed è riemersa in particolare dopo la crisi economica del 2008, attraverso cui si è realizzata un'«appartenenza non proprietaria» (Napoli 2015). La nozione di proprietà predominante nel pensiero giuridico moderno – assoluta, individualista, esclusiva – è stata messa in discussione da un movimento per la messa in comune degli spazi che ne ha portato avanti una critica radicale attraverso il linguaggio e le tecniche del diritto (Pecile 2021). Da queste pratiche è emersa un altro concetto di proprietà, in cui l'uso del bene ha la priorità sul titolo e gli interessi degli utenti, dei non-proprietari, vengono protetti per controbilanciare il potere del proprietario. I beni comuni sono le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e la cui fruizione collettiva va garantita, secondo la famosa formulazione della Commissione Rodotà che ha poi influenzato tanto la giurisprudenza quanto la dottrina (Commissione Rodotà 2010). Una conseguenza importante del suo affermarsi, nella teoria e nella pratica giuridica di questi anni, è il decentramento del soggetto proprietario. Con i beni comuni, la forma proprietaria muta in due modi: da un lato, si contrae in modo da ridimensionare il *dominium*, cioè il diritto del proprietario di disporre interamente della cosa (Napoli 2014); dall'altro,

si dilata in direzione della cosa, in favore di un regime in cui è essa stessa a dettare il proprio status giuridico. Il punto fondamentale è che, riconoscendo l'eccentrica articolazione di cose, persone e diritti a cui si è dato il nome di beni comuni, il diritto ha registrato la relazione che li costituisce, il legame di co-produzione che lega la risorsa o lo spazio e la comunità che se ne prende cura. A venire ammessa è così una temporalità che esubera dal presente in cui è schiacciato l'individuo proprietario e va a comprendere sia le generazioni future – a cui deve essere garantito l'accesso al bene – sia l'esistenza dello spazio, della risorsa, dell'ecosistema il cui carattere «comune» viene rivendicato.

Il contratto è un altro istituto del diritto privato che si sta prestando a fare da cornice per il riconoscimento di temporalità eccedenti rispetto al tempo storico della modernità. Un esempio è l'obbligazione reale ambientale (*obligation réelle environnementale*), introdotta nel sistema giuridico francese nel 2022 al fine di istituire su un bene una tutela di lungo periodo che attraversi un arco temporale di molteplici generazioni. La legge francese ha stabilito che un proprietario che abbia preoccupazioni di carattere ecologico riguardo a un bene può stipulare un contratto con un altro soggetto, che può essere un attore pubblico o privato attivo per la protezione dell'ambiente. Le obbligazioni che sorgono da questo patto sono reali – ossia connesse alla cosa – e attivano una tutela sul bene che può durare fino a 99 anni. L'obiettivo è la gestione, la conservazione e il ripristino di elementi della biodiversità o funzioni ecologiche, raggiungibile attraverso obblighi sia di «fare» sia di «non fare» – di compiere e astenersi dal compiere determinate azioni sulla proprietà. Le obbligazioni reali ambientali si trasmettono ai proprietari successivi del bene che devono applicarle per l'intera durata prevista dal contratto e possono essere utilizzate a fini compensatori (Code de l'environnement 2022).

## 6. Conclusione

I beni comuni e l'obbligazione reale ambientale sono alcuni esempi di come la tecnica giuridica privatistica si stia attrezzando per ospitare altre temporalità all'interno di quella grande macchina di astrazione del sociale che è il diritto moderno occidentale. Il risultato è una significativa messa in discussione della logica del «qui ed ora» che sostiene l'uso convenzionale delle sue forme e un invito a moltiplicare l'esplorazione teorica e tecnica del rapporto tra diritto e tempo. L'emergere di questi strumenti dimostra che i giuristi stanno iniziando ad adoperare gli arnesi del diritto nel quadro non di una, ma almeno di due temporalità: da un lato quella del presente, il momento storico condiviso nelle sue contingenze politiche, economiche e sociali;

dall'altro, un orizzonte temporale intergenerazionale che riguarda la storia delle società in un ecosistema attraverso diverse generazioni.

Esiste una terza idea di tempo che sta gradualmente transitando dalle scienze della terra, in cui è di uso comune, alle scienze sociali, attraverso la mediazione degli studi critici e in particolare della letteratura post-coloniale. Si tratta del *deep time* o *planetary time*: la temporalità di un fiume, di una foresta e, in un senso più ampio, le scale temporali della Terra (Chakrabarty 2021). Registrare questa temporalità più-che-umana implicherebbe, per il diritto moderno, trasformare radicalmente l'idea di soggetto giuridico andando a riconoscere il collettivo, l'ibrido, il mutevole; significherebbe portare il «conflitto sulle forme» – il ripensamento dei concetti attraverso cui i giuristi compiono il lavoro d'astrazione della realtà – alle estreme conseguenze, e riconoscere un altro tipo di soggettività, «più determinata da quello che le capita che da ciò che essa è capace di padroneggiare» (Spanò 2022, p. 21).

In conclusione, l'aspetto più problematico nella costruzione di un diritto per la crisi ecologica, che de-centri il soggetto individuale e consideri multiple temporalità, è che implica la fine della coesistenza di due logiche incompatibili: da un lato, quella dell'infinita crescita e dell'accumulazione di profitto che ha scandito il ritmo della modernità; dall'altro, l'impossibilità di questa crescita, o la prosecuzione di questa al prezzo dell'estinzione, implicita nel cambiamento climatico. Il diritto in quanto tecnica che contribuisce a plasmare la società può e deve dotarsi di strumenti per sciogliere questo rompicapo, al fine di sottrarre la relazione tra soggetto ed oggetto, e l'idea di tempo che la sottende, alla mera imitazione della relazione sociale capitalista.

## Bibliografia

- Bakhtin, M., (1981), *The Dialogic Imagination: Four Essays*, Austin, TX, University of Texas Press.
- Blank, Y., Rosen-Zvi, I., (2010), The Spatial Turn in Legal Theory, *HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities*, 10, 1, pp. 37-60. DOI: <https://ssrn.com/abstract=2937221>.
- Blomley, N., (1994), *Law, Space, and the Geographies of Power*. New York e Londra, Guilford Press.
- Chakrabarty, D., (2021), *The Climate of History in a Planetary Age*, Chicago, IL, University of Chicago Press.
- Code de l'environnement, (2022), [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article\\_lc/LEGIARTI000045213769](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769) (Data di accesso: 6/11/2023).

- Commissione Rodotà, (2010), *Relazione per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici*, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/217244.pdf> (Data di accesso: 7/09/2023).
- Crutzen, P., Stoermer, O., (2000), The Anthropocene, *Global Change Newsletter*, 41, 1, pp. 17-18.
- Cullmann, O., [1964] (2018), *Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History, 3rd Edition*, Eugene, OR, Wipf and Stock Publishers.
- Grear, A., (2015), Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity', *Law and Critique*, 26, 3, pp. 225-49.
- Greenhouse, C.J., (1989), Just in Time: Temporality and the Cultural Legitimation of Law, *The Yale Law Journal*, 98, 8, pp. 1631-51.
- Greenhouse, C.J., (1996), *A Moment's Notice: Time Politics Across Cultures*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Knop, K., Riles, A., (2017), Space, Time, and Historical Injustice: A Feminist Conflict-of-Laws Approach to the Comfort Women Agreement, *Cornell Law Review*, 102, 4, pp. 853-928.
- Koselleck, R., (1985), *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, Cambridge, MA, MIT Press.
- Kracauer, S., (1966), Time and History, *History and Theory*, 6, pp. 65-78.
- Jasanoff, S., (2010), A New Climate for Society, *Theory, Culture & Society*, 27, 2-3, pp. 233-53. DOI: <https://doi.org/10.1177/0263276409361497>.
- Latour, B., [1993] (1995), *Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique*. Traduzione italiana *Non siamo mai stati moderni*, Milano, Elèuthera.
- Marella, M.R., (2021), An Anthropology of the Legal Subject: On the Transformation of a Legal Concept, *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1, pp. 71-104.
- Massey, D., (2005), *For Space*, London, Sage.
- Menga, F., (2021). *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, Donzelli.
- Merino, R., (2018), Reimagining the Nation-State: Indigenous Peoples and the Making of Plurinationalism in Latin America, *Leiden Journal of International Law*, 31, 4, pp. 773-92.
- Monterossi, M.W., (2020), *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, ETS Edizioni.
- Napoli, P., (2014), Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le 'commun' et les 'biens communs', *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 27, pp. 211-33. DOI : <https://doi.org/10.4000/traces.6139>.

- Napoli, P., (2015), Il Comune: un'appartenenza non proprietaria, *Alfabeto2*, <http://www.alfabeto2.it/2015/04/25/il-comune-unappartenenza-non-proprietaria/> (data di accesso: 7/09/2023).
- Nuzzo, L., (2011), A Dark Side of the Western Legal Modernity: The Colonial Law and its Subject, *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte*, 33, 3-4, pp. 205-22.
- O'Donnell, E.L., Talbot-Jones, J., (2018), Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India, *Ecology and Society*, 23, 1. DOI: <https://doi.org/10.5751/ES-09854-230107>.
- Orestano, R., (1968), *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, Giappichelli.
- Pecile, V., (2021), The Legal Field as Battleground for Social Struggle: Reclaiming Law from the Margins, *Oñati Socio-Legal Series*, 11, 6, pp. 187-208. DOI: <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1248>.
- Petersmann, M.C., (2022), Life Beyond the Law – From the 'Living Constitution' to the 'Constitution of the Living', *Zeitschrift Für Ausländisches Öffentliches Recht Und Völkerrecht / Heidelberg Journal of International Law*, 82, 4, pp. 769-800. DOI: <https://doi.org/10.17104/0044-2348-2022-4-769>.
- Richardson, B.J., (2017), Doing Time-The Temporalities of Environmental Law, in Kotzé, L., ed., *Environmental Law and Governance for the Anthropocene*, London, Bloomsbury Publishing, pp. 55-74.
- Scott, J.C., (1998), *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven, CT, Yale University Press.
- Spanò, M., (2019), Making the Multiple: Towards a Trans-Subjective Private Law, *The South Atlantic Quarterly*, 118, 4, pp. 839-855.
- Spanò, M., (2020), 'Perché non rendi poi quel che prometti allora?' Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura, in Spanò, M., ed., *L'istituzione della natura*, Macerata, Quodlibet, pp. 103-24.
- Spanò, M., (2022), *Fare il molteplice: il diritto privato alla prova del comune*, Turin, Rosenberg & Sellier.
- Stone, C.D., (1972), Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, *Southern California Law Review*, 45, pp. 450-501.
- Tanasescu, M., (2022), *Understanding the Rights of Nature: A Critical Introduction*, Bielefeld, Transcript Verlag.
- Terré, F., (2012), *Du juridique et du social*, Parigi, Mare et Martin.
- Thomas, Y., (2002), La valeur des choses. Le droit romain hors la religion, *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 57, 6, pp. 1431-62.
- Thompson, E.P., (1967), Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism, *Past & Present*, 38, pp. 56-97.
- Valverde, M., (2014), "Time Thickens, Takes on Flesh": Spatiotemporal Dynamics in Law, in Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., Kedar,

- A., eds., *The Expanding Spaces of Law*, Redwood City, CA, Stanford University Press, pp. 53-76.
- Valverde, M., (2015), *Chronotopes of Law: Jurisdiction, Scale and Governance*, New York, Routledge.

